



Corte Sportiva di Appello

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 04/10/2015

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 6

## FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

### CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 27 ottobre 2015, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	Vice Presidente
Avv. Andrea Vecchio Verderame	componente

ha deliberato la seguente

#### DECISIONE

sul reclamo pervenuto in data 19/10/2015, prot. n.32, presentato da L'Aquila Rugby Club SSD a r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Mauro Zaffiri, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione in data 13 ottobre 2015, comunicato ECC/1/GS, pubblicata in data 14/10/2015, nei confronti della società reclamante, in relazione alla gara in data 10/10/2015, Rugby Viadana 1970 SSD a r.l. v L'Aquila Rugby Club SSD a r.l., del Campionato Nazionale Eccellenza.

#### FATTO

Con reclamo in data 19/10/2015, pervenuto in pari data, prot. n.32, L'Aquila Rugby Club SSD a r.l., in persona del legale rapp.te *pro tempore*, ha impugnato la decisione assunta nei propri confronti dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione in data 13 marzo 2015, comunicato ECC/1/GS.

La decisione impugnata aveva dichiarato la predetta società perdente con il risultato conseguito sul campo di 47 a 7 (mete 6 – 1) in favore del Rugby Viadana 1970 SSD a r.l., penalizzata di quattro punti in classifica e sanzionata pecuniariamente con € 100,00, per l'infrazione di cui all'art. 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, in relazione agli artt. 16, lett. b), e 25, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché al punto 1, lett. C), di pag. 103 della Circolare Informativa F.I.R. stagione sportiva 2015/2016, per non avere inserito nella lista gara, tra i quattro giocatori di

formazione non italiana (sig. Cortes Ezequiel, sig. Faasen Daniel Cornelius, sig. Sirbe Laurentiu Marius, Sig. Badalicescu Vlad Cornel), almeno uno che soddisfacesse uno dei due requisiti di cui alle lett. a) e b) del predetto punto 1, lett. C), della Circolare Informativa F.I.R..

Nel reclamo proposto la società espone che *“il sig. Faasen nella stagione sportiva 2013-2014 ha regolarmente sottoscritto un accordo tecnico agonistico con la società Badia Rugby, ha partecipato a tutte le partite della fase preparatoria ed è stato regolarmente tesserato. Sennonché, a seguito di una “concussion” rimediata durante l’ultima partita amichevole prima dell’inizio del campionato non ha potuto parteciparvi e, in seguito a tale problema nonché per problemi familiari, tornava in Sud Africa, suo paese d’origine. Durante quella stagione non veniva richiesto alcun Clearance (nulla osta internazionale) dal paese dell’emisfero sud e quindi il ragazzo è rimasto tesserato con la società ASD Amatori Rugby Badia, tanto che la stagione successiva 2014-2015 tornava in Italia e rinnovava il tesseramento”*. La stessa società prosegue sostenendo che nella fattispecie non è stata violata alcuna norma e che il Giudice Sportivo ha errato nell’irrogare la sanzione, in quanto il punto 1, lett. c), di pag. 103 della Circolare Informativa F.I.R. stagione sportiva 2015/2016 è inserito nella parte dedicata al “Tesseramento” e, quindi, la norma in questione deve essere riferita al tesseramento continuativo del giocatore.

La società, inoltre, rileva la non chiara formulazione della norma in questione e, pertanto, invoca in ogni caso l’applicazione delle attenuanti generiche.

L’Aquila Rugby Club SSD a r.l., quindi, conclude chiedendo:

*“A) in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare e/o dichiarare illegittima e, comunque, non applicabile le sanzioni della perdita della partita “per regolamento”, della penalizzazione di 4 punti in classifica e della multa di Euro 100,00;*

*B) in via meramente subordinata, valutate le circostanze di fatto e diritto a favore della reclamante, escludere l’applicabilità delle sanzioni della perdita della partita, della penalizzazione di punti 4 in classifica e della multa di Euro 100,00, applicando alla fattispecie gli artt. 11 comma 2, 12 comma 2 e 13 comma 1, del Regolamento di Giustizia FIR valutando positivamente le attenuanti derivanti da quanto esposto in narrativa ed applicandole al caso di specie; per l’effetto, omologare il solo risultato acquisito sul campo con tutte le conseguenze che ne derivano.”*

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 22/10/2015, comunicata in data 23/10/2015, fissava la camera di consiglio per il 27 ottobre 2015. Alla predetta camera di consiglio comparivano per la società reclamante il Presidente sig. Mauro Zaffiri e gli Avv.ti Stefano Di Salvatore e Massimo Lanfranchi, i quali si riportavano a quanto dedotto nel reclamo e insistevano per l’accoglimento dello stesso. La Corte, quindi, dopo essersi riunita, si riservava il deposito della decisione dopo avere assunto, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento di Giustizia, informazioni sul

rilascio o meno di nulla osta internazionale da parte della FIR per consentire al sig. Daniel Cornelius Faasen di giocare in campionati stranieri tra l'ottobre 2013 e l'ottobre 2014 e, comunque, di informarsi presso la SARU, South African Rugby Union, se lo stesso giocatore avesse disputato tornei SARU nel predetto periodo temporale.

Era pertanto inoltrata in data 2/11/2015 apposita richiesta al Segretario Federale, il quale rispondeva, in data 5/11/2015, confermando di non avere rilasciato alcun nulla osta internazionale al sig. Faasen per giocare in campionati stranieri nel periodo ottobre 2013-ottobre 2014, mentre per quanto riguardava il secondo quesito comunicava che era stata trasmessa apposita richiesta di chiarimenti alla SARU ed era in attesa di risposta. Alla predetta comunicazione, inoltre, il Segretario Federale allegava una propria nota in data 10/7/2015, prot.n. 1237/CP/cp, indirizzata al Presidente de L'Aquila Rugby Club, nella quale comunicava che *“agli atti di questa Federazione risulta che il giocatore Daniel Cornelius Faasen è stato tesserato per la prima volta in Italia in data 27.09.2013 con la società ASD Amatori Rugby Badia ed è stato rinnovato il tesseramento, sempre con stessa società in data 26.09.2014. Inoltre, agli atti di questa Federazione NON risulta il rilascio di alcun Nulla Osta di uscita dall'Italia nel periodo 2013-2015 a favore dello stesso giocatore Daniel Cornelius Faasen tessera FIR 432433”*.

A tutt'oggi la SARU non ha ancora dato riscontro alla richiesta di informazioni, tuttavia, questa Corte ritiene di potere decidere, comunque, sul reclamo in questione, come meglio spiegato nella parte motiva.

### MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza, contestata dalla società reclamante, che L'Aquila Rugby Club SSD a r.l. avrebbe inserito nella lista gara del 10 ottobre 2015 con il Rugby Viadana 1970 quattro giocatori di formazione non italiana, tutti non in possesso dei requisiti stabiliti nel punto 1, lett. C), di pag. 103 della Circolare Informativa F.I.R. della stagione sportiva in corso, collocato nella parte specificamente riferita al Campionato Nazionale di Eccellenza.

In particolare, la predetta norma di cui alla lett. C) di pag. 103 della Circolare Informativa, che è inserita nel punto 1., titolato “Tesseramento”, ed è dedicata ai “Criteri di utilizzazione dei giocatori di formazione non italiana”, prevede nel secondo capoverso che:

*“Dei quattro giocatori di formazione non italiana schierati in ciascuna gara almeno uno deve soddisfare una delle seguenti condizioni: a) essere nato nel 1991 o successivi;*

*b) aver giocato in via continuativa in Italia per le due stagioni sportive precedenti. Per continuità si intende che il giocatore nelle due stagioni sportive non abbia giocato in campionati di altre federazioni.”*

Dei quattro giocatori di formazione non italiana inseriti nella lista gara da L'Aquila Rugby Club SSD a r.l., tre non possedevano alcuno dei due predetti requisiti (sig. Cortes Ezequiel, sig. Sirbe Laurentiu Marius e Sig. Badalicescu Vlad Cornel), mentre il sig. Daniel Cornelius Faasen, nato nel 1989 in Sud Africa, secondo quanto dedotto dalla predetta società, avrebbe soddisfatto la condizione di cui alla lett. b) del prefato punto 1, lett. C), Circolare Informativa.

Per contro, la società reclamante è stata sanzionata dal Giudice Sportivo, in quanto la posizione del sig. Daniel Cornelius Faasen non è stata considerata rispondente ad almeno uno dei due requisiti di cui alle lett. a) e b) del punto 1, lett. C), della Circolare Informativa F.I.R. e, precisamente, quello riferito all' *"aver giocato in via continuativa in Italia per le due stagioni sportive precedenti"*.

A questo riguardo, la società reclamante lamenta che la norma in questione sia stata erroneamente applicata in senso letterale, dando rilievo alla sola circostanza che lo stesso Faasen non aveva disputato gare nella stagione sportiva 2013-2014, senza considerare che per la stessa stagione era stato comunque tesserato per una società affiliata alla FIR.

Appare opportuno considerare che da una lettura logico sistematica della norma *de qua*, sia con riferimento alla parte della Circolare Informativa in cui è inserita, quella dedicata al "Tesseramento" del Campionato Nazionale di Eccellenza, sia in ragione della precisazione contenuta nella lett. b) riguardo al significato del termine "continuità", che deve intendersi nel senso che il giocatore "non abbia giocato in campionati di altre federazioni", sembra ragionevole desumersi che la stessa sia da applicarsi riferendola al tesseramento del giocatore di formazione non italiana piuttosto che al supplementare requisito di avere anche "giocato" in gare ufficiali organizzate dalla FIR, anche in ragione della non facile conoscibilità di detto requisito rispetto a quello del solo "tesseramento" da parte dei sodalizi affiliati.

Occorre inoltre considerare che la *ratio* della norma in questione risiede nel premiare quei giocatori di formazione non italiana che nel tempo si tesserano e, possibilmente, giocano nei tornei federali; i quali, invece, si troverebbero a essere penalizzati nel caso in cui fossero impossibilitati a giocare per ragioni indipendenti dalla loro volontà. L'eventuale ulteriore requisito dell'aver effettivamente giocato, oltre a quello di essere stato tesserato, infatti, si palesa del tutto "aleatorio", sottratto alla volontà del giocatore, il quale potrebbe non giocare per una intera stagione sportiva per motivi allo stesso del tutto estranei, quale un grave infortunio durante la fase di preparazione o scelte tecniche dell'allenatore che gli impedirebbero di partecipare a gare per tutta la stagione ufficiale.

Questa Corte, pertanto, ritiene che la norma di cui alla prefata lett. b) deve essere applicata nel considerare che un giocatore di formazione non italiana sia stato tesserato in Italia per le due stagioni sportive precedenti e che per lo stesso periodo non abbia giocato in campionati di altre federazioni.

Nel caso di specie risulta pacifico e, comunque, attestato anche dalla prefata nota del Segretario Federale che il sig. Faasen è stato tesserato con la ASD Amatori Rugby Badia nelle ultime due passate stagioni 2013-2014 e 2014-2015 e, quindi, avrebbe soddisfatto il requisito della predetta lett. b).

Occorre inoltre rilevare che l'eventuale circostanza che il sig. Faasen abbia giocato in campionati di altre federazioni nelle precedenti due stagioni sportive non assume alcun rilievo nel caso di specie dal momento che nel caso in cui fosse confermata, il fatto sarebbe avvenuto in maniera occulta e in violazione delle norme internazionali sui trasferimenti dei giocatori all'estero. Al riguardo assume rilievo la circostanza che il fatto era ignoto alla stessa federazione italiana che, su specifica richiesta del sodalizio, confermava che il giocatore in questione era stato tesserato per le ultime due stagioni per una società italiana e che non era stato richiesto e rilasciato alcun nulla osta per giocare in competizioni organizzate da federazioni straniere. Tale circostanza appare scriminante ai fini della responsabilità del sodalizio L'Aquila Rugby Club, che si era responsabilmente attivata presso la segreteria federale per conoscere eventuali trasferimenti all'estero del sig. Faasen, nell'impiego dello stesso limitatamente all'incontro disputatosi con il Rugby Viadana 1970 in data 10/10/2015, risultando dimostrata in atti la buona fede della società reclamante esclusivamente per lo specifico evento oggetto del reclamo e conseguentemente difettando l'elemento soggettivo per la configurazione dell'illecito; per contro, si dovranno rimettere gli atti alla Procura Federale per l'accertamento dell'eventuale irregolare impiego del giocatore in campionati organizzati dalla federazione sudafricana ed avviare un procedimento nei confronti del predetto giocatore, per accertare le responsabilità dello stesso nella vicenda emersa.

Nel caso di specie, pertanto, questa Corte ritiene di potere accogliere il reclamo *de quo* nei limiti di cui in motivazione.

#### **P.Q.M.**

- visti gli artt. 3, c.1, 40, 61, 29/1, lett. e), Regolamento di Giustizia, gli artt. 16, lett. b), e 25, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché il punto 1, lett. c), di pag. 103 della Circolare Informativa F.I.R. – Stagione Sportiva 2015/2016;
- accoglie il reclamo, così come proposto;
- revoca il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione in data 13/10/2015, comunicato ECC/1/GS, pubblicata in data 14/10/2015, con cui aveva dichiarato L'Aquila Rugby Club SSD a r.l., in relazione alla gara in data 10/10/2015, Rugby Viadana 1970


SSD a r.l. v L'Aquila Rugby Club SSD a r.l., del Campionato Nazionale Eccellenza, perdente con il risultato conseguito sul campo di 47 a 7 (mete 6 – 1) in favore del Rugby Viadana 1970 SSD a r.l., penalizzata di quattro punti in classifica e sanzionata pecuniariamente con € 100,00;

- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 4 dicembre 2015

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

(Avv. Achille Reali)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Achille Reali', written in a cursive style.